

## COMUNICATO

### Dal 29 agosto liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio in archivi e biblioteche

Il 2 agosto 2017 il Senato ha definitivamente approvato la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017), che, tra le altre cose, modifica l'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio in biblioteche e archivi pubblici per finalità culturali (art. 1, c. 171).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ([http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yvpxIeq7wEQ\\_FQnzjlyl5UQ...ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-14&atto.codiceRedazionale=17G00140&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yvpxIeq7wEQ_FQnzjlyl5UQ...ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-14&atto.codiceRedazionale=17G00140&elenco30giorni=false)), le nuove norme entreranno direttamente in vigore martedì 29 agosto. A partire da questa data gli utenti di archivi e biblioteche potranno liberamente scattare fotografie con la propria fotocamera, *smartphone*, o comunque con mezzi che non prevedano un contatto diretto con i documenti (come avviene nel caso di scanner o macchine fotocopiatrici), senza l'uso di *flash*, stativi o treppiedi.

Fino ad oggi la fotografia con mezzo proprio in archivi e biblioteche, quando non espressamente interdetta, era vincolata al pagamento di una tariffa e di una richiesta di autorizzazione scritta preventiva. Con l'entrata in vigore della legge saranno invece *libere* le riproduzioni di beni bibliografici e dei beni archivistici, fatta eccezione per quelli sottoposti, già a monte, a restrizioni di consultabilità per la tutela della riservatezza dei dati sensibili ai sensi degli artt. 122-127 del Codice dei Beni Culturali (cfr. <https://www.jlis.it/article/view/11641/11059>), e in ogni caso nel rispetto del diritto d'autore.

È bene precisare che nel lessico giuridico "libere" non significa solo e semplicemente "gratuite", ma anche esenti da qualsiasi richiesta scritta di autorizzazione e senza limitazioni in ordine al numero di scatti consentiti. Di conseguenza il materiale documentario e bibliografico di pubblico dominio che si può manipolare ordinariamente durante la consultazione si potrà liberamente fotografare, in armonia sia con quanto avviene dal 2014 nei musei dello Stato e degli enti locali per effetto dell'Art Bonus, sia con le *policy* dei più importanti istituti culturali europei, come i *National Archives* di Londra o le *Archives nationales* di Parigi (cfr. <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/viewFile/5066/5645>).

Si sottolinea inoltre che sarà consentito non solo effettuare liberamente riproduzioni di beni archivistici e bibliografici, ma che tali riproduzioni potranno essere altrettanto liberamente divulgate e condivise con qualsiasi mezzo per finalità diverse dal lucro, e dunque non solo per "ragioni di studio" o "personali" come avveniva sinora per gli scatti autorizzati con mezzo proprio.

Per quanto concerne invece le riproduzioni di alta qualità eseguite su commissione da terzi (fotografi o ditte in *outsourcing*), esse continueranno ad essere, come è ovvio, oggetto di tariffe a carico del richiedente, il quale in ogni caso dovrà trovarsi nella condizione di decidere liberamente se ricorrere alla propria fotocamera digitale oppure al professionista indicato dall'istituto, secondo una prassi già sperimentata in archivi di Stato che permettono da tempo l'uso del mezzo proprio (sia pure dietro autorizzazione e pagamento di tariffa).

È questo, in sintesi, il senso della modifica all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, la quale rappresenta una conquista importante nell'ambito della democrazia del sapere e un valido sostegno per l'attività di ricerca. Allo scopo di rendere ancora più efficace questa importante riforma, che dal 29 agosto sarà direttamente operativa nei termini sopra descritti, sembra opportuno un ulteriore intervento che, onde evitare ogni possibile equivoco, traduca le cinque linee guida della mozione del Consiglio Superiore MiBact del 16 giugno 2016 sulla riproduzione dei beni bibliografici e archivistici ([http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928\\_Mozione\\_Riproduzioni\\_CSBCP\\_16\\_maggio\\_2016.pdf](http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928_Mozione_Riproduzioni_CSBCP_16_maggio_2016.pdf)) in regolamento ministeriale, come è stato puntualmente evidenziato dal direttivo ANAI ([http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=969&munu\\_str=](http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=969&munu_str=)), dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (<http://www.sissco.it/articoli/sulla-riproduzione-del-materiale->

[darchivio-con-mezzi-propri/](http://www.sismed.eu/it/2017/08/24/comunicato-della-sismed-sulla-libera-riproduzione-digitale-di-beni-archivistici-e-bibliotecari/)) e dalla Società italiana degli storici medievalisti (<http://www.sismed.eu/it/2017/08/24/comunicato-della-sismed-sulla-libera-riproduzione-digitale-di-beni-archivistici-e-bibliotecari/>). La mozione sancisce infatti inequivocabilmente l'equivalenza tra consultazione e riproduzione nei casi ammessi dalla legge; chiede di provvedere al rilascio gratuito delle riproduzioni digitali già disponibili in istituto all'utente che ne faccia richiesta; suggerisce di promuovere attraverso i canali della rete forme di scambio di informazioni e riproduzioni tra gli studiosi; propone l'introduzione di importanti facilitazioni nella pubblicazione di immagini di beni culturali nell'ambito dell'editoria scientifica. La soppressione del limite del "lucro indiretto" nella diffusione delle riproduzioni di beni culturali, un'altra delle modifiche apportate dalla legge all'art. 108 del Codice, pone ora le premesse normative per sostituire, in un'ottica di semplificazione procedurale, l'attuale richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'istituto detentore del bene con la "semplice comunicazione per via telematica dell'intenzione di pubblicare l'immagine in un libro o una rivista, stante comunque l'obbligo di citare la fonte nella pubblicazione e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato" (cfr. <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm>).

Nel recepire una esigenza fortemente sentita da parte dell'utenza di archivi e biblioteche e fatta propria dal movimento "Fotografie libere per i Beni Culturali", la liberalizzazione rappresenta un notevole progresso civile, reso possibile anche grazie al confronto con il Mibact, il quale ha favorito l'approvazione di una misura a sostegno di chi, attraverso lo studio, contribuisce ogni giorno a valorizzare le fonti documentarie, ma che al tempo stesso avrà l'effetto di rinsaldare il rapporto fiduciario che dovrebbe sempre legare l'utenza all'amministrazione di archivi e biblioteche.

Roma, 24/08/2017

#### **"Fotografie libere per i Beni Culturali"**

*Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca* (<https://fotoliberebbcc.wordpress.com/>)

## **ALLEGATI**

### **a) Nuova formulazione dell'art. 108, cc. 3, 3-bis del dlgs. 42/2004 a seguito dell'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017, art. 1, c. 171) in data 29/08/2017**

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro

## **b) Mozione del Consiglio superiore 'Beni culturali e paesaggistici' in merito all'estensione della libera riproduzione ai beni bibliografici e archivistici**

Il Consiglio superiore 'Beni culturali e paesaggistici', nella riunione del 16 maggio 2016, accoglie con favore e apprezza l'intenzione del Ministero di estendere il regime della libera riproduzione dei beni culturali introdotto dalle norme dell'Art Bonus anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca, recependo una esigenza già fortemente avvertita dalla comunità degli studiosi. Il Consiglio condivide, infatti, le finalità di promozione della libera ricerca storica, in piena coerenza con il dettato costituzionale (artt. 9, 33), e una migliore conoscenza del patrimonio documentario conservato in archivi e biblioteche, che sono da considerarsi, oltre che istituti di conservazione, anche e soprattutto centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli.

Sentite le Direzioni Generali competenti, il Consiglio fa appello al Ministro Franceschini e all'Ufficio Legislativo del Ministero affinché si possa giungere operativamente a una riforma del regime delle riproduzioni che possa rispondere nel modo più efficace alle esigenze della ricerca, nel rispetto delle esigenze di conservazione e delle norme a tutela del diritto di autore e della riservatezza che riguardano segnatamente i beni bibliografici e archivistici. Si auspica, infine, la creazione di biblioteche digitali pubbliche, con immagini e documenti ad accesso libero.

A questo scopo il Consiglio Superiore ritiene utile definire i seguenti criteri:

1. La riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, sia resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico dominio.
2. In presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) non si determinerà un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene. Si richiede pertanto di sopprimere l'autorizzazione preventiva per le fonti bibliografiche anteriori al 1900, mantenendola per le fonti archivistiche che contengono (o potrebbero contenere) notizie e dati protetti dalla normativa vigente in materia di riservatezza, di tutela dei dati personali e del diritto d'autore. Nel consegnare al funzionario la richiesta di autorizzazione alla riproduzione, lo studioso dichiarerà di agire nel rispetto di quanto dispone il codice di deontologia (D.L. 196/2003, all. A2) all'art. 11 (Diffusione), con particolare riferimento al comma 6, in modo che in alcun modo egli possa in seguito dichiarare di non aver avuto conoscenza o non aver compreso quali siano i corretti limiti alla diffusione di simili dati e in modo che risulti pertanto pienamente consapevole l'eventuale abuso e per ciò pienamente responsabile e punibile. L'utente dovrà a tal proposito sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto uso della documentazione.
3. In caso di materiale particolarmente fragile si pongano precauzioni in sede stessa di consultazione, senza perciò escludere preventivamente dalla riproduzione categorie o unità documentali. Si mantenga in altri termini l'equivalenza tra consultazione e riproduzione, escludendo dalla consultazione ordinaria il materiale fragile già digitalizzato dall'istituto, o in alternativa si prevedano postazioni riservate o precauzioni particolari per la consultazione e riproduzione dello stesso.
4. In caso di pubblicazione d'immagini di beni culturali ai sensi dell'articolo 108, comma 3 bis del Codice dei beni culturali e paesaggistici, si ritiene opportuno semplificare la prassi burocratica di concessione oggi vigente, sostituendo la richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'istituto detentore del bene di una semplice comunicazione per via telematica dell'intenzione di pubblicare l'immagine, stante comunque l'obbligo di citare la fonte nella pubblicazione e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato.
5. In caso di riproduzioni digitali già disponibili in istituto, si provveda al rilascio gratuito delle stesse all'utente richiedente, riservando il pagamento di un corrispettivo, a mero titolo di rimborso, ai casi in cui l'utente decida egli stesso di ricorrere al servizio di riproduzione per una copia non altrimenti disponibile.
6. Sia garantita la 'libera divulgazione con ogni mezzo delle immagini di beni culturali' ai sensi dell'art. 108 comma 3 bis del Codice dei Beni Culturali permettendo forme proficue di scambio tra gli studiosi di informazioni utili all'attività di ricerca attraverso i canali della rete.